



Roma, 03.01.2022

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202200000013/AG  
Oggetto: D.L. 172/2021 Adempimenti obbligo vaccinale – chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13429  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Il Ministero ha fornito riscontro ad una serie di quesiti posti dalle Federazioni degli Ordini soggetti agli adempimenti di cui al D.L. 172/2021 in materia di obbligo vaccinale***

Con nota del 28.12.2021 (cfr all. 1) il Ministero della Salute ha fornito riscontro a quanto richiesto dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie, con nota del 30 novembre u.s. (cfr all. 2), circa alcune delle principali criticità interpretative sorte con l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenzia in sintesi quanto precisato dal Dicastero.

**Isritti già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti (quesito 1)**

L'accertamento concerne tutti gli iscritti, ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione da parte delle aziende sanitarie locali ai sensi della normativa previgente.

**Comunicazione riferimenti datore di lavoro – richiesta nell'invito ad adempiere (quesito 2)**

Il Ministero ha condiviso la proposta delle Federazioni circa la possibilità di chiedere direttamente all'interessato di fornire i dati del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito ad adempiere.

### **Invio comunicazione sospensione alle autorità e agli enti ai sensi art. 49, comma 2, del DPR 221/1950 (quesito 3)**

Il Ministero ha escluso che gli Ordini siano tenuti ad inviare la comunicazione anche agli enti di cui all'art. 49, comma 2, del DPR 221/1950, in quanto gli atti di accertamento non hanno natura disciplinare.

### **Produzione documentazione che esclude sospensione (quesito 4)**

Viene chiarito che l'adempimento di cui al comma 3, dell'art. 1, capoverso Art. 4, del D.L. 172/2021 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma, non siano risultati in regola con la normativa vigente.

Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che lo abbiano già completato da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo.

Il professionista ha la possibilità di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione; per poter riprendere l'esercizio della professione, invece, non potrà limitarsi ad esibire tale prenotazione.

Pertanto:

- il professionista temporaneamente sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo;
- il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose.

### **Verifica avvenuta vaccinazione (quesito 5)**

Il Ministero concorda sull'opportunità di ricollegare l'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'annotazione ad un riscontro tramite la Piattaforma.

Dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo del Ministero della salute e dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione.

### **Iscrivendi (quesito 6)**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini, il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti.

Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma.

Per quanto riguarda *“l'adempimento dell'obbligo vaccinale con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose”* il Ministero ha chiarito che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'Albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente

l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo il Ministero ha precisato che le funzionalità della Piattaforma segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

**Vaccinazione effettuata all'estero**

Il Ministero ha infine chiarito che, laddove dalla verifica mediante la Piattaforma dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Dicastero con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2